



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione

Raccomandatario, caposcalo. I raccomandatari nella contrattazione marittima; Elenco dei raccomandatari; La rappresentanza del raccomandatario; Le figure «speciali» di raccomandazione; Il raccomandatario di navi straniere; Il caposcalo e gli altri ausiliari dell'impresa di navigazione aerea

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it



Per quella che è la natura della propria attività, imprese di navigazione marittima ed imprese di trasporto si avvalgono solitamente di ausiliari terrestri esterni alla propria organizzazione, che assumono stabilmente la loro rappresentanza o la promozione dei loro affari o occasionalmente

→ **RACCOMANDATARIO** ←

Art. 287 cod. nav.- Norme applicabili al contratto di raccomandazione

«Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza»

Articolo 1704 cod. civ. Mandato con rappresentanza

«Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti)»

Art. 1705 cod. civ. Mandato senza rappresentanza

«Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante.

Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono»



La raccomandazione marittima

ricomprensive gli interessi degli armatori e dei vettori

art. 2, comma 1, l. 4 aprile 1977, n. 135
«Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»

«assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati»



Elenco dei raccomandatari.

L'attività del raccomandatario è riservata agli iscritti nell'elenco dei raccomandatari previsto dall'art. 6 della l. 4 aprile 1977, n. 135



«Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima. Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo. Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa»

L'iscrizione presuppone

art. 9 della l. 4 aprile 1977, n. 135



- «Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.
Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:
- a) [godere del pieno esercizio dei diritti civili] (2);
 - b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
 - c) [risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività del raccomandatario] (3);
 - d) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commina la pena della reclusione;
 - e) [non trovarsi in stato di fallimento] (4);
 - f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
 - g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese»
- (2) Lettera abrogata dalla lettera e) del comma 5 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(3) Lettera abrogata dalla lettera e) del comma 5 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(4) Lettera abrogata dalla lettera e) del comma 5 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.



Il raccomandatario

agisce in nome e per conto
dell'armatore

SE

promuove stabilmente
contratti in una precisa zona
per conto dell'armatore o del
vettore

preposto all'esercizio di una sede
secondaria dell'impresa di
navigazione o del vettore

norme sul contratto di agenzia

norme sull'istituto

agisce in nome proprio e per conto
dell'armatore

mandato senza rappresentanza

Se la nave si trova in un porto in cui opera un raccomandatario munito di rappresentanza dell'armatore

viene corrispondentemente meno il potere di rappresentanza del comandante della nave [art. 306 comma 3 cod. nav.]

«[...] La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale Gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria»

Il raccomandatario

Con il conferimento e nei limiti della rappresentanza sostanziale

assume anche la **rappresentanza processuale** attiva e passiva dell'armatore o del vettore [art. 288 cod. nav.]

non presuppone uno specifico conferimento di poteri da parte del preponente.

Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario

«Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome»



→ **atto** che conferisce i poteri rappresentativi

Deve essere resa pubblica con le modalità previste dall'art. 289 cod. nav.

Art. 289 - Pubblicità della procura

«La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento.

Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni .

Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare»

Accanto al raccomandatario-mandatario con rappresentanza, il codice della navigazione prevede ...

Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni

«Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.

Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.

Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza»



Raccomandatario-institore

[art. 290, comma 1, cod. nav.]

«Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori [...]»

→ Figura disomogenea

→ Soggetto dipendente facente parte dell'organico dell'impresa di navigazione o di trasporto al quale si applica la disciplina dell'institore dettata dal codice civile

→ Salvo la deroga prevista dall'art. 291 cod.nav.

Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

«Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore»



Raccomandatario-agente

Incaricato, per conto dell'amatore o del vettore, di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una zona predefinita

si applicano le norme del contratto di agenzia art. 1742 ss. cod. civ.

«Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto»



Raccomandatario mandatario senza rappresentanza

[art.1705 ss. cod. civ.]

Art. 1705. Mandato senza rappresentanza.

«Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono»

Art. 2, comma 2, della l. 4 aprile 1977, n. 135,

l'attività di raccomandazione, al di là dell'ipotesi del raccomandatario institore può essere compiuta

«per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale»

Raccomandatario di nave straniera

disciplina particolare dettata dalla l. 4 aprile 1977, n. 135 ma non dal cod. nav. (è applicabile comunque la disciplina del cod. civ. in tema di società straniere che istituiscono nel territorio nazionale sedi secondarie con rappresentanza stabile)

Il raccomandatario di nave straniera



Art. 3 della l. 4 aprile 1977, n. 135

Ha il dovere di ottenere dal proprio «mandante – armatore, noleggiatore o vettore – la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso».

Art. 4 della l. 4 aprile 1977, n. 135

che ingaggi per l'imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, lavoratori italiani o stranieri ha il dovere di «accertare ed attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana».

→ Non assolvimento sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 5, comma 1 della stessa legge



Nelle ipotesi di mancato assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 della l. 4 aprile 1977, n. 135

A tutela dei creditori e dei marittimi imbarcati

il raccomandatario è responsabile in solido con l'armatore straniero per le obbligazioni da quest'ultimo assunte per suo tramite

Se contemporaneamente ricorrono

le obbligazioni dell'armatore straniero
debbono essere state assunte suo tramite

le obbligazioni siano state assunte «in
occasione dell'approdo della nave nel porto

Il caposcalo

dipendente della compagnia aerea*

figura professionale caratterizzata da un certo livello di discrezionalità

non ha mai la rappresentanza dell'impresa ai fini della conclusione di contratti di utilizzazione



Art. 882 cod. nav. - Mansioni del caposcalo

«Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e dell'elenco dei passeggeri, nonché degli altri documenti indicati dal regolamento; cura altresì la tenuta dei libri dell'aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.

Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione della partenza dell'aeromobile; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente»

* può anche accadere che le funzioni del caposcalo siano affidate dalla compagnia aerea ad un dipendente della società di gestione aeroportuale



Particolari funzioni di contenuto tecnico

Ridimensionata la figura del caposcalo

FLIGHT OPERATION OFFICER

FLIGHT DISPATCHER OFFICER